

**Proposta di modifica del D. Lgs. 09/04/08 n° 81:
Inserimento di apposito titolo per spazi confinati,
abrogazione art. 66, modifica art. 121 e P. 3
dell'allegato IV, modifica del D.P.R. 177/2011.**

Sommario

L'attuale regolamentazione delle attività in ambienti confinati o sospetti di inquinamento comporta diverse ragioni di confusione sui criteri di organizzazione ed esecuzione dei lavori; nella realtà la mancata organizzazione e pianificazione dell'attività spesso sfocia in una vera e propria improvvisazione nell'esecuzione della stessa e negli interventi in caso d'emergenza. Considerando che, in questo contesto, negli ultimi dieci anni si sono verificati oltre quaranta decessi, in gran parte tra il personale di piccole aziende, i componenti del GTS Spazi Confinati, sulla base della propria esperienza sul campo, hanno elaborato la presente proposta di modifica legislativa, che AIAS fa propria.

Il presente Documento di Indirizzo Associativo costituisce la proposta di modifica del D.Lgs. 81/08 e del suo Allegato IV, nonché del D.P.R. 177/2011 in materia di Spazi Confinati da parte di AIAS.

GTS Spazi Confinati

AIAS - ASSOCIAZIONE ITALIANA AMBIENTE & SICUREZZA

Coordinatore del Progetto:	Giovanni Taveri
Adeguamento redazionale:	Riccardo Belloni
Emesso il:	18/01/2023
Validato dal CTS AIAS:	30/01/2023
Approvato dal Presidente	07/02/2023
Pubblicato il:	28/02/2023
Revisione n° 2 a seguito di audizione del giorno 19/12/2024 presso Ministero del Lavoro e Politiche Sociali	27/12/2024
Revisione n° 3 a seguito di audizione del giorno 10/07/2025 presso Ministero del Lavoro e Politiche Sociali	21/07/2025

Il presente Documento di Indirizzo Associativo è rivolto in primo luogo ai soci di AIAS che sono interessati agli aspetti di Salute e Sicurezza su Lavoro nell'ambito delle attività in ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento ed in particolare a quanti rivestono ruoli RSPP e consulenti HSE. Oltre a voler stimolare la discussione interna all'Associazione, il documento è però rivolto anche agli organismi legislativi e di governo nazionali perché ne recepiscano i contenuti modificando il testo di legge attuale.

Indice

0 Premessa.....	3
1 Scopo e campo d'applicazione	3
2 Riferimenti normativi.....	3
3 Proposta di modifica del D. Lgs. n° 81/2008.....	4
Titolo XI-bis Spazi confinati	4
Art. 297-bis. Campo di applicazione	4
Art. 297-ter. Definizioni	4
Art. 297-quater. Valutazione dei rischi.....	4
Art. 297-quinquies. Misure tecniche, organizzative e procedurali	5
Art. 297-sexies. Informazione, formazione e addestramento.....	6
Art. 297-septies. Coordinamento	6
Art. 297-octies. Sorveglianza sanitaria	7
Art. 297-novies. Disposizioni relative alle imprese familiari ed ai lavoratori autonomi	8
Art. 297-decies. Misure d'emergenza	8
Art. 297-undecies. Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in spazi confinati.....	8
Art. 297- duodecies. Sanzioni	8
Allegato LII - Atmosfera pericolosa e classificazione degli spazi confinati.....	10
Allegato LIII - Contenuti minimi della Procedura per l'esecuzione dei lavori entro gli Spazi Confinati (SC)	11
Allegato LIV – Elenco esemplificativo di spazi confinati di cui all'art. 297-ter	13
Allegato LV – Criteri per l'individuazione di uno spazio confinato (SC)	14
Allegato LVI – Contenuti minimi della procedura da riportare nel piano di emergenza degli spazi confinati (SC).....	15
4 Modifiche al D. Lgs. n. 81/2008	16
Modifiche all'art. 66 - <i>ABROGATO</i>	16
Modifiche all'art. 121	16
5 Modifiche all'Allegato IV Punto 3 (3.1, 3.2, 3.3).....	17
3. Vasche, canalizzazioni, tubazioni, serbatoi, recipienti, silos.....	17
6 Modifiche al D.P.R. n. 177/2011	18
Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione.....	18
Art. 2 - Qualificazione nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento e spazi confinati.....	18
Art. 4 - Clausola di invarianza finanziaria	20

Hanno collaborato alla redazione del presente documento:

- **Giovanni Taveri** - *Coordinatore del Gruppo Tecnico Specialistico (GTS) SPAZI CONFINATI*
- **Fabiano Bondioli** - *Componente GTS Spazi Confinati*
- **Carmelo Catanoso** - *Componente GTS Spazi Confinati*
- **Francesco Catuogno** - *Componente GTS Spazi Confinati*
- **Antonio Cosa** - *Componente GTS Spazi Confinati*
- **Alessandro Delena** - *Componente GTS Spazi Confinati*
- **Roberto Delfanti** - *Componente GTS Spazi Confinati*
- **Antonio Fucile** - *Componente GTS Spazi Confinati*
- **Giorgio Gallo** - *Componente GTS Spazi Confinati*
- **Daniele Longo** - *Componente GTS Spazi Confinati*
- **Walter Magagnato** - *Componente GTS Spazi Confinati*
- **Fabio Maiorca** - *Componente GTS Spazi Confinati*
- **Paolo Malavasi** - *Componente GTS Spazi Confinati*
- **Maria Pia Oppes** - *Componente GTS Spazi Confinati*
- **Giuseppe Palmisano** - *Componente GTS Spazi Confinati*
- **Maurizio Puma** - *Componente GTS Spazi Confinati*
- **Adriano Russo** - *Componente GTS Spazi Confinati*
- **Denis Santoni** - *Componente GTS Spazi Confinati*
- **Maria Rosa Tamponi** - *Componente GTS Spazi Confinati*

0 Premessa

L'ennesimo tragico evento, avvenuto nel settembre scorso con la morte di due persone in un ospedale milanese, ha ancora una volta portato all'attenzione della pubblica opinione la gravità degli infortuni sul lavoro che avvengono durante l'esecuzione di attività lavorative all'interno degli ambienti sospetti d'inquinamento o confinati.

Già nel 2010 il Ministero del Lavoro, con la Circolare, n° 42 dell'8/12/2010 – Direzione Generale Attività ispettive - Salute e sicurezza sul lavoro aveva fornito importanti indicazioni al riguardo ribadendo la constatazione che la maggior parte degli eventi mortali che si verificavano negli spazi confinati, erano dovuti alla disattesa delle norme vigenti con riferimento al mancato controllo e verifica analitica dell'atmosfera dell'ambiente di lavoro derivante da <<un'assente o carente valutazione dei rischi, ad una mancata adozione delle misure di prevenzione e protezione collettiva ed individuale, ad una carente formazione/informazione dei lavoratori ed a una insufficiente gestione dell'emergenza>>.

Il D. Lgs. n. 81/2008, con gli articoli 66 e 121 e con il p. 3 dell'Allegato IV, fissa degli obblighi per i soggetti coinvolti che altro non sono che la riproposizione di quanto già previsto dai decreti presidenziali degli anni '50 (D.P.R. n. 547/1955, D.P.R. n.164/1956, ecc.).

Il successivo D.P.R. n. 177/2011 era stato emanato con l'obiettivo di definire i requisiti per la qualificazione delle imprese chiamate ad operare negli ambienti sospetti d'inquinamento o confinati. In realtà, il legislatore si era spinto oltre intervenendo, in modo confusionario, sui criteri per l'organizzazione e l'esecuzione dei lavori.

Tutto ciò, negli ultimi dieci anni, non ha portato un reale miglioramento, visto che in questo periodo si sono verificati oltre quaranta decessi, in gran parte tra il personale di piccole aziende.

Pertanto, è evidente che la situazione attuale con le "regole" poco chiare se non confusionarie e:

- un'inadeguata percezione del rischio esistente da parte degli addetti, perlopiù appartenenti a piccole imprese incaricate di effettuare interventi di manutenzione, riparazione, ispezione e controllo in ambienti di lavoro dove è possibile la presenza o lo sviluppo di sostanze tossiche, asfissianti, infiammabili ed esplosive nonché
- una mancata organizzazione e pianificazione dell'attività che spesso sfocia in una vera e propria improvvisazione nell'esecuzione della stessa e negli interventi in caso d'emergenza,

sono le cause prime di questi eventi che, inoltre, risultano essere la prima causa degli infortuni mortali plurimi che avvengono nel mondo del lavoro.

Pertanto, si è ritenuto opportuno formalizzare una proposta di profonda rivisitazione delle norme di legge vigenti in materia di prevenzione e protezione dai rischi per i lavori negli ambienti sospetti d'inquinamento o confinati, tenendo conto delle migliori pratiche oggi disponibili.

Tale proposta si è articolata in una modifica al D. Lgs. n° 81/2008 introducendo:

- uno specifico Titolo riguardante gli "Spazi Confinati" come definiti, non solo in Europa ma nel resto del mondo, nonché:
- abrogando l'art. 66,
- modificando l'art. 121 e il p. 3 dell'allegato IV,
- modificando il D.P.R. n° 177/2011,

in modo da avere, quantomeno, un quadro regolatorio il più chiaro e trasparente possibile su cui fondare progetti di sensibilizzazione per tutti gli operatori economici chiamati ad intervenire all'interno degli Spazi Confinati.

1 Scopo e campo d'applicazione

Il presente Documento di Indirizzo Associativo è rivolto in primo luogo ai soci di AIAS che sono interessati all'ambito dei lavori in spazi confinati.

Oltre a voler stimolare la discussione interna all'Associazione, il documento è però rivolto anche agli organismi legislativi e di governo nazionali perché ne recepiscano i contenuti modificando i testi di legge attuali in materia.

2 Riferimenti normativi

- D. LGS. 9 APRILE 2008 N° 81
- D.P.R. n° 177/2011

3 Proposta di modifica del D. Lgs. n° 81/2008

Titolo XI-bis Spazi confinati

Art. 297-bis. Campo di applicazione

1. Le disposizioni del presente Titolo si applicano alle attività eseguite all'interno degli spazi confinati come definiti all'articolo 297-ter del presente decreto.
2. Le disposizioni del presente Titolo non si applicano:
 - a) ai lavori di scavo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 121 del presente decreto;
 - b) ai lavori di realizzazione delle gallerie stradali e ferroviarie e delle gallerie idrauliche aventi diametro ≥ 3.000 mm;
 - c) ai lavori nei cassoni ad aria compressa;
 - d) ai lavori subacquei;
 - e) alle operazioni e servizi portuali, nonché alle operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale di cui al D. Lgs. n. 272/1999;

che restano disciplinati dalla normativa speciale vigente.

Art. 297-ter. Definizioni

Agli effetti delle disposizioni di cui al presente Titolo si intendono per:

- a) **spazio confinato**: uno spazio delimitato, sostanzialmente chiuso, non progettato per una attività continuativa, che presenta limitati o ristretti e/o difficoltosi accessi per l'entrata e/o l'uscita, caratterizzato da una persistente difficoltà di ventilazione naturale ed in cui, durante le attività lavorative che devono essere effettuate, è possibile la presenza o la formazione di un'atmosfera pericolosa o lo sviluppo di condizioni pericolose per l'operatore ovvero il rischio di inghiottimento o intrappolamento.
- b) **atmosfera pericolosa**: atmosfera caratterizzata da sotto o sovra ossigenazione o presenza di agenti chimici tossici o presenza di gas e vapori infiammabili o esplosivi identificati rispettivamente con valori dei parametri O₂, VLE, LIE come presenti nell'allegato LII, o polveri combustibili capaci di disperdersi in aria.
- c) **lavoratore attendente**: lavoratore addetto alla sorveglianza esterna espressamente incaricato di vigilare e prestare assistenza durante le attività dei lavoratori entranti.
- d) **lavoratore entrante**: lavoratore incaricato di effettuare attività lavorative all'interno degli spazi confinati.
- e) **preposto**: lavoratore o persona designata per sovrintendere ed effettuare la vigilanza di cui all'art.19 del presente decreto sulle attività lavorative negli spazi confinati e sull'applicazione della relativa procedura di lavoro e di emergenza.

Art. 297-quater. Valutazione dei rischi

1. Nella valutazione di cui all'articolo 28 del presente decreto il datore di lavoro:
 - a) identifica preliminarmente gli spazi confinati presenti nella propria azienda e/o unità produttive, con i pericoli ad essi associati, tenuto conto di quanto previsto dagli allegati LII, LIV e LV del presente decreto;
 - b) effettua la valutazione dei rischi per tutte le attività da effettuarsi negli spazi confinati identificati, anche in relazione alle possibili conseguenze derivanti da errori nelle operazioni o eventi involontari e/o inattesi che possano occorrere nella esecuzione dei lavori;
 - c) adotta le misure specifiche di prevenzione e protezione, tenendo conto anche delle norme di buona tecnica e di buona prassi;
 - d) valuta il possibile utilizzo di attrezzature di lavoro robotizzate in alternativa all'accesso di lavoratori nell'ambiente confinato.
2. L'identificazione degli spazi confinati di cui al comma 1, lett. a) del presente articolo e la conseguente valutazione dei rischi di cui al comma 1, lett. b) è programmata ed effettuata dal datore di lavoro, con cadenza almeno

quadriennale, con il supporto di personale nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia. La valutazione dei rischi è aggiornata per ciascuno spazio confinato in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro o dell'evoluzione della tecnica o ogni qualvolta si verifichino mutamenti organizzativi e/o operativi.

Art. 297-quinquies. Misure tecniche, organizzative e procedurali

1. Il datore di lavoro dell'impresa che esegue i lavori all'interno dello spazio confinato, sulla base della propria valutazione dei rischi:
 - a) assicura, applicando metodi e procedure di lavoro idonei e adeguati, che nelle operazioni lavorative all'interno degli spazi confinati i rischi siano eliminati e, ove ciò non sia possibile, comunque ridotti al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnologico;
 - b) pianifica e programma i lavori da eseguirsi all'interno degli spazi confinati al fine di garantire l'integrità psicofisica dei lavoratori, elaborando preventivamente una specifica procedura per l'autorizzazione e l'esecuzione dei lavori all'interno degli spazi confinati, i cui contenuti minimi sono riportati nell'Allegato LIII al presente decreto;
 - c) adotta misure appropriate affinché soltanto i lavoratori, che abbiano ricevuto adeguate istruzioni e uno specifico addestramento, accedano agli spazi confinati;
 - d) limita al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti ai rischi all'interno degli spazi confinati;
 - e) fornisce e mantiene in efficienza la strumentazione necessaria per l'analisi della qualità dell'atmosfera all'interno dello spazio confinato;
 - f) provvede, prima dell'accesso allo spazio confinato, che siano eseguite le analisi strumentali necessarie per il controllo della salubrità dell'atmosfera;
 - g) assicura, ove necessario in base ai risultati delle analisi strumentali preliminari all'ingresso o in funzione delle lavorazioni da eseguire, che sia disponibile un sistema di ventilazione idoneo a mantenere l'atmosfera salubre durante i lavori;
 - h) assicura la disponibilità sul luogo di lavoro, tenendo conto anche della tipologia di accesso nello spazio confinato, delle attrezzature necessarie per l'ingresso negli spazi confinati e per il soccorso in caso di emergenza;
 - i) assicura che sia sempre presente almeno un lavoratore attendente, incaricato dell'interazione con i lavoratori entranti e dell'attivazione delle misure di emergenza previste dalla procedura di cui all'art. 297-decies;
 - j) fornisce e mantiene in efficienza i dispositivi di protezione individuale che, in base agli esiti della propria valutazione dei rischi, devono essere usati dai lavoratori, effettuando preventivamente il Fit Test, qualora previsto dalla tipologia del dispositivo di protezione individuale utilizzato;
 - k) predisporre una specifica procedura di emergenza per l'esecuzione dei lavori, di cui all'art. 297-decies;
 - l) individua almeno un preposto di cui all'art. 297-ter, comma 1, lettera e), del presente decreto;
 - m) individua la squadra di lavoro costituita dal lavoratore entrante, dal lavoratore attendente, dal preposto e dagli addetti alla squadra di salvataggio, qualora prevista dalla procedura di cui alla lettera k) del presente comma.
2. Per l'accesso agli spazi confinati di Classe A e B di cui all'Allegato LII l'esecuzione dei lavori deve avvenire, previa valutazione dei rischi, con la preventiva predisposizione e compilazione di specifico documento di autorizzazione all'ingresso, i cui contenuti minimi sono indicati all'allegato LIII; per l'accesso agli spazi confinati di Classe C di cui all'Allegato LII, fermi restando gli obblighi di cui al comma 1, non è richiesto il documento di autorizzazione all'ingresso.
3. Il preposto dell'impresa che esegue i lavori, prima di consentire l'accesso e sovrintendere ai lavori in uno spazio confinato di Classe A o B, verifica la disponibilità sul luogo di lavoro di quanto previsto nel documento di autorizzazione all'ingresso, in merito all'utilizzo:
 - a) dei dispositivi di protezione individuali indispensabili per l'accesso ivi compresi quelli di III categoria;
 - b) degli strumenti da impiegare per il monitoraggio della qualità dell'atmosfera;
 - c) delle apparecchiature necessarie per la comunicazione tra tutti i soggetti coinvolti;
 - d) delle attrezzature e dei dispositivi per l'emergenza e il salvataggio.
4. Se, in base agli esiti della propria valutazione dei rischi, nello spazio confinato non può essere esclusa la formazione di atmosfere infiammabili ed esplosive, il preposto dell'impresa che esegue i lavori verifica la disponibilità sul luogo di lavoro, in base al documento di autorizzazione all'ingresso, di specifici dispositivi di protezione individuale, di attrezzature, utensili e sistemi d'illuminazione, conformi ai requisiti delle Direttive Europee relative agli apparecchi

e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva; in caso di esito negativo della verifica il preposto non consente l'accesso allo spazio confinato e segnala tempestivamente al datore di lavoro dell'impresa che esegue i lavori le non conformità rilevate.

5. Il preposto dell'impresa che esegue i lavori in spazi confinati di Classe C, in base all'esito della valutazione dei rischi, verifica in ogni caso la presenza sul luogo di lavoro di quanto previsto dalle lettere a), b), c e d), del comma 3.

Art. 297-sexies. Informazione, formazione e addestramento

1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
 - a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività all'interno degli spazi confinati, sulle disposizioni aziendali in materia e sulle modalità di esecuzione dei lavori;
 - b) sulle misure di prevenzione e protezione e sulle misure d'emergenza adottate in relazione alla specifica attività di cui all'art. 297-decies.
2. Il datore di lavoro, al fine di permettere il trasferimento di tutte le informazioni necessarie ad operare in sicurezza nello specifico spazio confinato, provvede inoltre, prima dell'accesso allo stesso, ad informare i lavoratori sui rischi esistenti, ivi compresi quelli derivanti dai precedenti utilizzi dell'ambiente in cui si dovrà operare
3. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva un adeguato addestramento specifico sulle attività nello spazio confinato che dovrà riguardare almeno:
 - a) l'utilizzo sicuro e corretto delle attrezzature di lavoro e di tutti i dispositivi di protezione individuali necessari alla protezione dei lavoratori in relazione alla natura dei rischi presenti;
 - b) l'utilizzo degli strumenti di monitoraggio della qualità dell'atmosfera;
 - c) le procedure operative di sicurezza;
 - d) le modalità di accesso, lavoro, uscita in sicurezza;
 - e) le procedure di emergenza e di salvataggio.
4. L'addestramento deve essere ripetuto con cadenza almeno triennale e, comunque, ogni qualvolta si renda necessario in occasione di mutamenti organizzativi, delle dotazioni e/o procedure di cui al comma 3, lettere a), b), c), d) ed e), nonché a seguito di infortuni significativi o mancati incidenti significativi.
5. Fermi restando gli obblighi di cui all'art. 37, il datore di lavoro assicura che i lavoratori e i preposti ricevano una formazione specifica aggiuntiva in relazione all'attività all'interno degli spazi confinati; il datore di lavoro, ove impiegato per attività lavorative in spazi confinati, riceve una formazione specifica aggiuntiva secondo quanto previsto dall'Accordo Stato Regioni del 17 aprile 2025.
6. I contenuti minimi della formazione specifica aggiuntiva e dei relativi aggiornamenti, per la parte teorica e quella pratica, sono stabiliti dall'Accordo Stato Regioni del 17 aprile 2025. La parte pratica deve essere svolta con un rapporto massimo tra docente e allievi non superiore di 1 a 6 (almeno 1 docente ogni 6 allievi).
7. I corsi di formazione specifica aggiuntiva e i relativi aggiornamenti devono essere tenuti da docenti in possesso dei requisiti previsti dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute del 6 marzo 2013 e dall'Accordo Stato Regioni del 17 aprile 2025.
8. Il datore di lavoro ove impiegato per attività lavorative in spazi confinati è tenuto a provvedere alla propria formazione e al proprio addestramento specifico secondo quanto previsto dal presente articolo.

Art. 297-septies. Coordinamento

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 del presente decreto, quando i lavori negli spazi confinati sono affidati ad imprese esecutrici o a lavoratori autonomi, il datore di lavoro committente, che ha la disponibilità giuridica del luogo di lavoro, provvede a:
 - a) coordinare l'attuazione di tutte le misure riguardanti la salute e la sicurezza dei lavoratori;
 - b) convocare, prima dell'inizio dei lavori nello spazio confinato, una riunione di coordinamento a cui partecipano, oltre allo stesso o un suo rappresentante, i datori di lavoro delle imprese esecutrici, o loro rappresentanti, e i lavoratori autonomi; la riunione deve essere nuovamente convocata qualora siano cambiati gli utilizzi, i prodotti ed i conseguenti rischi nello spazio confinato oggetto dell'attività lavorativa;
 - c) riportare nel documento di cui all'articolo 26, comma 3, del presente decreto, le misure tecniche, organizzative e procedurali da adottare e le modalità di detto coordinamento, compresa la preventiva informazione delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi sui rischi esistenti e quelli derivanti dai precedenti utilizzi degli spazi confinati e sulle misure di prevenzione e protezione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività;

- d) informare, nel caso permangano interferenze con le proprie attività lavorative, prima dell'inizio dei lavori negli spazi confinati, i propri lavoratori, preposti e addetti all'emergenza, sulle misure di cui al comma 1 lett. c); tale attività informativa dovrà essere ripetuta in caso di successive modifiche al documento di cui all'art. 26 comma 3 del presente decreto.
- 2. Ferma restando quanto previsto dal Capo I del Titolo IV, per i cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a) del presente decreto, quando i lavori negli spazi confinati negli stessi sono affidati ad imprese, anche familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, o a lavoratori autonomi, il committente o il responsabile dei lavori coordina l'attuazione, tramite i coordinatori della sicurezza per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori, ove designati ai sensi dell'articolo 90, commi 3 e 4 del presente decreto e secondo le rispettive competenze, di tutte le misure riguardanti la salute e la sicurezza dei lavoratori e specifica nel documento di cui all'art. 100 del presente decreto le misure tecniche, organizzative e procedurali da adottare e le modalità di detto coordinamento, compresa la preventiva informazione delle imprese e dei lavoratori autonomi sui rischi esistenti, ivi compresi quelli derivanti dai precedenti utilizzi degli ambienti di lavoro e sulle misure di prevenzione e protezione e emergenza adottate in relazione alla propria attività.
- 3. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, prima della elaborazione del documento di cui all'art. 26 comma 3 del presente decreto da parte del datore di lavoro committente, il datore di lavoro che esegue i lavori all'interno degli spazi confinati in cui deve operare con i propri lavoratori effettua la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 17 comma 1 lett. a) del presente decreto, tenendo in considerazione le informazioni di cui all'art. 26, comma 1, lett. b) del presente decreto e secondo quanto indicato nell'art. 297-quater comma 1 lett. b), c) e d) e comma 2 secondo periodo.

Art. 297-octies. Sorveglianza sanitaria

- 1. I lavoratori adibiti ad attività da eseguirsi negli spazi confinati di cui all'art. 297-ter sono sottoposti a sorveglianza sanitaria svolta secondo i principi generali di cui all'articolo 41.
- 2. La sorveglianza sanitaria viene effettuata:
 - a) prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta l'esecuzione di attività negli spazi confinati;
 - b) periodicamente, di norma una volta all'anno o con periodicità diversa secondo quanto stabilito dal medico competente con adeguata motivazione e riportata nel documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 e resa nota ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, in funzione della valutazione dei rischi e dei risultati della sorveglianza sanitaria;
 - c) all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. In tale occasione il medico competente deve fornire al lavoratore le eventuali prescrizioni mediche da osservare.
- 3. Il datore di lavoro, su parere conforme del medico competente, adotta misure preventive e protettive particolari per i singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati. Le misure possono comprendere l'allontanamento del lavoratore secondo quanto stabilito dell'articolo 42.
- 4. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui al comma 1, istituisce ed aggiorna la cartella sanitaria e di rischio secondo quanto previsto dall'art. 25 comma 1, lettera c), e fornisce al lavoratore interessato tutte le informazioni previste dalle lettere g) ed h) del medesimo articolo. Su richiesta, è fornita agli organi di vigilanza copia della cartella sanitaria e di rischio.
- 5. Il datore di lavoro fornisce al medico competente le informazioni in merito a:
 - a) le caratteristiche dello spazio confinato;
 - b) la natura dei rischi;
 - c) le sostanze e i composti pericolosi eventualmente utilizzabili o presenti nello spazio confinato;
 - d) le modalità di lavoro;
 - e) le attrezzature di lavoro in uso ai lavoratori;
 - f) le caratteristiche dei dispositivi di protezione individuali di III categoria;
 - g) le modalità di gestione dell'emergenza;
 - h) il percorso formativo degli addetti al primo soccorso, comprese le verifiche di apprendimento e le simulazioni di salvataggio.

Art. 297-novies. Disposizioni relative alle imprese familiari ed ai lavoratori autonomi

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21, comma 1, i componenti dell'impresa familiare di cui all'art. 230-bis del Codice Civile e i lavoratori autonomi che intendono svolgere attività all'interno degli spazi confinati, devono:
 - a) sottoporsi alla sorveglianza sanitaria di cui agli articoli 41 e 297-octies;
 - b) partecipare ai corsi di formazione specifica e all'addestramento in relazione all'attività all'interno degli spazi confinati, secondo quanto previsto dall'articolo 297-sexies;
 - c) dotarsi delle attrezzature e della strumentazione per la verifica dell'atmosfera all'interno degli spazi confinati;
 - d) munirsi di dispositivi di protezione individuale, ivi compresi quelli di III categoria, ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al Titolo III.

Art. 297-decies. Misure d'emergenza

1. Il datore di lavoro che esegue i lavori all'interno degli spazi confinati in cui deve operare con i propri lavoratori, elabora la procedura di emergenza in relazione alle caratteristiche degli stessi, comprendente il coordinamento con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale e dei Vigili del Fuoco, e la riporta nel piano di emergenza. La procedura di emergenza deve tenere conto delle misure del documento di cui all'art. 26 comma 3, ove previsto, o, nel caso di cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), delle misure del documento di cui all'art. 100 del presente decreto, ove previsto.
2. La procedura di emergenza deve indicare almeno le modalità d'intervento, i compiti del personale addetto, le attrezzature di salvataggio necessarie, la strumentazione per la verifica dell'atmosfera all'interno degli spazi confinati e i dispositivi di protezione individuali da utilizzare durante l'emergenza.
3. I contenuti minimi della procedura di emergenza sono indicati nell'allegato LVI.

Art. 297-undecies. Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in spazi confinati

1. Con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, acquisito il parere della Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri di qualificazione delle imprese e dei lavoratori operanti negli spazi confinati.
2. Fino all'adozione del Decreto di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n.177.

Art. 297- duodecies. Sanzioni

1. Il datore di lavoro è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.457,02 a 9.112,57 euro per la violazione dell'articolo 297-quarter, comma 1 e dell'articolo 297-septies, comma 3;
2. Il datore di lavoro è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.457,02 a 4.914,03 euro per la violazione dell'articolo 297-quarter, comma 2;
3. Il datore di lavoro è punito con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro per la violazione dell'articolo 297-sexies, comma 10;
4. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
 - a) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro per la violazione dell'articolo 297-quinquies, comma 1 e dell'articolo 297-sexies commi 1, 2, 3, 4 e 5;
 - b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.842,76 a 7.371,03 euro per la violazione dell'articolo 297-septies, comma 1;
 - c) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 921,38 a 4.914,03 euro per la violazione dell'articolo 297-decies;
 - d) con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da 2.847,69 a 5.695,36 euro per la violazione dell'articolo 297-octies, commi 1, 2 e 3;
 - e) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.423,83 a 6.407,28 euro per la violazione dell'articolo 297-octies, comma 5.
5. Il preposto è punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro per la violazione dell'articolo 297-quinquies, commi 3 e 4.

6. Il medico competente è punito con arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 427,16 a 1.708,61 euro per la violazione dell'articolo 297-octies, comma 4.
7. I soggetti di cui all'articolo 297-novies sono puniti:
 - a. con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro per la violazione dell'articolo 297-novies, comma 1, lett. b), c) e d);
 - b. con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 245,70 a 737,10 euro per la violazione dell'articolo 297-novies, comma 1, lett. a).

Allegato LII - Atmosfera pericolosa e classificazione degli spazi confinati

	Classe A	Classe B	Classe C
Caratteristiche	Alto e immediato rischio per la salute e la vita del lavoratore.	Pericoloso ma non immediatamente pericoloso per la vita e la salute.	Rischio Trascurabile.
% ossigeno	$\%O_2 \leq 16\%$ (122 mmHg)* oppure $\%O_2 \geq 23,5\%$ (179 mmHg)*	$19,5\% > \%O_2 \geq 16,1\%$ (122-147 mmHg)* oppure $21,4\% > \%O_2 \geq 23,5\%$ (163 - 179 mmHg)*	$21,4\% \geq \%O_2 \geq 19,5\%$ (148-163 mmHg)*
Esplosività (concentrazione)	Uguale o superiore al 20% del LIE**	Dal 10% al 19% del LIE **	Uguale o inferiore al 10% del LIE **
Tossicità (concentrazione)	> IDLH ***	Superiore al VLE - Valore Limite di Esposizione professionale (OEL)****, ma inferiore al IDLH***	Uguale o inferiore al VLE - Valore Limite di Esposizione professionale (OEL)****.

- (*) Riferito alla pressione atmosferica totale a livello del mare (760 mmHg).
- (**) LIE – (Limite Inferiore di Esplosività): minima concentrazione in aria di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapori, polveri, fibre o residui solidi volanti, la quale dopo l'accensione, permette l'autosostentamento della propagazione delle fiamme.
- (***) IDLH – (Alto e immediato rischio per la salute e la vita del lavoratore) concentrazione massima di una sostanza nell'aria che può causare gravi effetti sulla salute o addirittura la morte immediatamente (valori pubblicati dalla NIOSH).
- (****) OEL – (Occupational Exposure Limits = Limite di esposizione professionale) concentrazione massima di una sostanza chimica nell'aria a cui un lavoratore può essere esposto senza rischi significativi per la salute, riferito ad una giornata lavorativa di 8 ore, vedasi ECHA (Occupational Exposure Limits) OEL database.

Allegato LIII - Contenuti minimi della Procedura per l'esecuzione dei lavori entro gli Spazi Confinati (SC)

1. Obiettivo e campo di applicazione
2. Definizioni
3. Compiti e responsabilità
4. Identificazione e classificazione degli ASIC presenti nell'azienda o nell'unità produttiva (tipo A, B o C)
5. Organizzazione dell'intervento ed operazioni preliminari:
 - inquadramento preliminare delle condizioni e delle azioni da intraprendere
 - intervento eseguito con propri lavoratori o affidato ad imprese terze o a lavoratori autonomi
 - requisiti di qualificazione delle imprese terze e dei lavoratori autonomi per svolgere attività negli SC, previsti dalla vigente normativa
 - modalità di richiesta ed autorizzazione al subappalto per attività svolte entro gli SC
 - eventuali adempimenti aggiuntivi per l'affidamento di lavori a imprese terze
 - individuazione del rappresentante del Datore di Lavoro committente
6. Modalità operative:
 - identificazione e valutazione dei rischi dello SC in cui si deve accedere (geometria, sostanze originariamente contenute, sostanze utilizzate per la eventuale bonifica, ambiente esterno)
 - eventuale bonifica dello SC
 - attrezzature da lavoro da utilizzare
 - attrezzature e dispositivi di protezione collettiva
 - strumentazione di misurazione delle condizioni dell'atmosfera entro lo SC
 - definizione componenti della squadra ed attribuzione dei compiti
 - riunione informativa preliminare di sicurezza
 - dispositivi di protezione individuale per gli operatori (interno, esterno e addetti all'emergenza)
 - delimitazione dell'area di lavoro
 - procedure di isolamento dello SC
 - predisposizione del documento di autorizzazione all'ingresso
 - verifica dell'idoneità delle vie di ingresso/uscita dallo SC
 - messa in sicurezza dell'ambiente (isolamento fonti di energia, ecc.)
 - esecuzione dell'analisi della qualità dell'aria interna allo SC
 - azioni da attuare in caso di anomalie riscontrate prima dell'accesso (carenza O₂, presenza gas tossici, asfissianti o esplosivi)
 - azioni da attuare in caso di anomalie riscontrate durante l'attività all'interno dello SC (carenza O₂, presenza gas tossici, asfissianti o esplosivi)
 - azioni da attuare in caso di anomalie riscontrate durante l'attività all'esterno dello SC (presenza di gas tossici, asfissianti o esplosivi, incendio/esplosione)
 - modalità di accesso/uscita
 - ventilazione dello SC
 - sistema d'illuminazione
 - sistema di comunicazione e allertamento emergenza
 - modalità d'intervento in caso d'emergenza
 - attrezzature e dispositivi per l'emergenza e il salvataggio
 - interdizione fisica dello SC durante le pause di lavoro o a fine turno.

7. Registrazioni

Contenuti minimi del documento di autorizzazione all'ingresso

Data, ora, luogo esatto e durata prevista dell'accesso.

Descrizione della lavorazione da eseguire.

Identificazione, ai sensi dell'articolo 297-quinquies del presente decreto, delle figure che autorizzano, sorvegliano, mettono in opera le misure di prevenzione e protezione, ecc., per l'esecuzione dei lavori.

Controlli di sicurezza necessari e attuati (per esempio, isolamento delle fonti energetiche, blocco delle linee, fornitura di attrezzature di sicurezza, ecc.).

Sostanze utilizzate per la eventuale bonifica;

Verifica dell'assenza di potenziali condizioni pericolose riconosciute per lo spazio confinato compresi i livelli di base di ossigeno, vapori infiammabili e gas tossici/asfissianti, condizioni microclimatiche.

Autorizzazione all'uso di eventuali fiamme libere qualora la tipologia di attività lo richieda.

Tipologia dei mezzi di comunicazione tra gli accedenti e il sorvegliante.

Procedura di emergenza di cui all'allegato LVI del presente decreto.

Servizi di soccorso, piano di soccorso e attrezzature richieste e rese disponibili.

Verifica controfirmata dal lavoratore entrante, dal lavoratore addetto alla sorveglianza esterna e dal preposto nel rispetto di quanto previsto delle procedure di cui all'articolo 297-quinquies, comma 1, lettera b) e comma 2.

Attestazione, che quanto descritto nei punti precedenti, sia stato effettivamente eseguito e verificato.

Durata dell'autorizzazione non superiore a un turno di lavoro.

Verifica del ripristino delle condizioni d'uso.

Nota

Deve essere emesso un nuovo documento di autorizzazione all'ingresso ogni volta che:

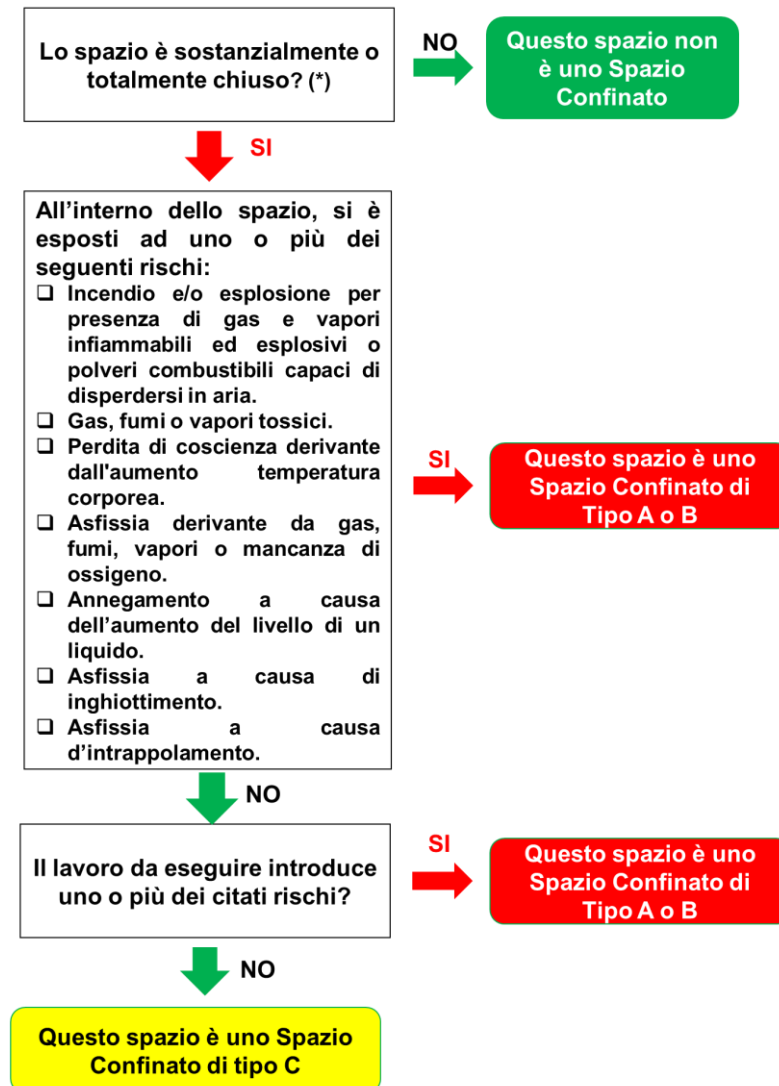
- l'attività di lavoro da condurre nello spazio confinato non è identificata dall'autorizzazione originale (ad esempio nel caso di lavori nelle vicinanze dello SC che per motivi casuali, quali possono essere le perdite di attrezzature o le cadute, comportano l'accesso allo SC).
- il personale coinvolto nell'accesso non è incluso nell'autorizzazione originale.
- ci sia il cambio squadra previsto per la difficoltà delle attività da svolgere e il conseguente tempo necessario per concluderle.
- il lavoro si interrompe o è differito di oltre 30 minuti.
- il lavoro si estende al turno di notte.
- le condizioni nello spazio confinato cambiano o possono essere influenzate da attività o condizioni nei suoi pressi.

Allegato LIV – Elenco esemplificativo di spazi confinati di cui all'art. 297-ter

1. Fognature, camerette fognarie, vasche impianti di depurazione e serbatoi settici.
2. Camerette stradali.
3. Serbatoi, vasche e camerette acquedotto.
4. Cunicoli di sottoservizi urbani e industriali.
5. Vasche di compenso
6. Intercapedini e cavedi.
7. Pozzi.
8. Vasche, aperte o chiuse per il trattamento dei liquami.
9. Invasi e bacini impermeabilizzati per il trattamento dei liquami.
10. Camini e condotte di ventilazione.
11. Caldaie e generatori di vapore.
12. Reattori, colonne e scambiatori di processo.
13. Forni e camere di combustione
14. Vasche, serbatoi e digestori impianti biogas.
15. Silos o altri contenitori per materiali, sostanze o prodotti chimici organici e inorganici.
16. Tramogge contenenti materiale solido incoerente.
17. Cisterne e serbatoi fuori terra e interrati.
18. Autocisterne.
19. Cisterne ferroviarie.
20. Autobetoniere.
21. Celle frigorifere con atmosfera modificata.
22. Navicelle e pale degli aerogeneratori.
23. Pozzi di spinta e microtunnel.
24. Tubazioni.
25. Autoclavi e forni di verniciatura.

Allegato LV – Criteri per l'individuazione di uno spazio confinato (SC)

Per l'individuazione di uno spazio confinato è possibile utilizzare il seguente diagramma di flusso.



(*) Con il termine «sostanzialmente chiuso» s'intende uno spazio chiuso da 5 lati su 6.
Nel caso di sezione circolare, chiuso da 2 lati su 3

Allegato LVI – Contenuti minimi della procedura da riportare nel piano di emergenza degli spazi confinati (SC)

1. La procedura di emergenza deve contenere almeno:
 - descrizione e caratteristiche del luogo di lavoro;
 - i nominativi dei responsabili della gestione dell'emergenza;
 - le modalità di chiamata e assistenza agli addetti del Servizio Sanitario Nazionale e dei Vigili del Fuoco;
 - la planimetria del luogo di lavoro, l'ubicazione del materiale di soccorso e l'indicazione delle vie di accesso;
 - le modalità di informazione e formazione del personale addetto all'emergenza;
 - le modalità e la periodicità di addestramento alle procedure di emergenza;
 - l'elenco delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuali messi a disposizione per le operazioni di soccorso;
 - la strumentazione per la verifica dell'atmosfera all'interno degli spazi confinati;
 - l'individuazione di un percorso di accesso dei mezzi di soccorso tenendo conto della viabilità interna ed esterna.
2. Il piano di emergenza deve individuare le singole fasi operative, riportando le figure responsabili e deve essere aggiornato in occasione di mutamenti organizzativi o di mutamenti degli elementi di cui al punto 1.

4 Modifiche al D. Lgs. n. 81/2008 *(in verde le modifiche introdotte)*

Modifiche all'art. 66 - ABROGATO

Art. 66- Lavori in ambienti sospetti di inquinamento

1. È vietato consentire l'accesso dei lavoratori in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri, senza che sia stata previamente accertata l'assenza di pericolo per la vita e l'integrità fisica dei lavoratori medesimi, ovvero senza previo risanamento dell'atmosfera mediante ventilazione o altri mezzi idonei. Quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, i lavoratori devono essere legati con cintura di sicurezza, vigilati per tutta la durata del lavoro e, ove occorra, forniti di apparecchi di protezione. L'apertura di accesso a detti luoghi deve avere dimensioni tali da poter consentire l'agevole recupero di un lavoratore privo di sensi.

Modifiche all'art. 121

Articolo 121 - Presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi negli scavi

1. Quando si eseguono lavori edili o d'ingegneria civile di cui all'allegato X, entro pozzi, fogne, cunicoli, camini, fosse in genere e simili, in cui è possibile la presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi, specie in rapporto alla natura geologica del terreno o alla vicinanza di fabbriche, depositi, raffinerie, stazioni di compressione e di decompressione, metanodotti e condutture di gas, che possono dar luogo ad infiltrazione di sostanze pericolose, devono essere adottate idonee ~~le~~ misure contro i pericoli derivanti ~~dalla presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi, specie in rapporto alla natura geologica del terreno o alla vicinanza di fabbriche, depositi, raffinerie, stazioni di compressione e di decompressione, metanodotti e condutture di gas, che possono dar luogo ad infiltrazione di sostanze pericolose dall'atmosfera pericolosa previste dall'art. 297- quinquies e dal titolo XI del presente decreto.~~

2. Quando sia accertata o sia da temere la presenza di gas tossici, asfissianti o ~~la irrespirabilità dell'aria ambiente~~ la carenza di ossigeno e non sia possibile assicurare una efficiente aerazione ed una completa bonifica, i lavoratori devono essere provvisti di idonei dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, ed essere muniti di idonei dispositivi di protezione individuale, così come individuati nella valutazione dei rischi di cui all'articolo 297-quater e nel Piano Operativo di Sicurezza, di cui all'art. 89, comma 1, lettera h) del presente decreto, collegati ad un idoneo sistema di salvataggio, che deve essere tenuto all'esterno dal personale addetto alla sorveglianza. ~~Questo~~ il lavoratore attendente addetto alla sorveglianza deve mantenersi in continuo collegamento con ~~gli operai all'interno~~ il personale entrante ed essere in grado di sollevare prontamente all'esterno il lavoratore colpito dai gas colto da maleore.

3. Possono essere adoperate le maschere respiratorie, in luogo di autorespiratori, solo quando, ~~accertate la natura e la concentrazione dei gas o vapori nocivi o asfissianti, esse offrano garanzia di sicurezza e sempreché sia assicurata una efficace e continua aerazione~~ in base agli esiti della valutazione dei rischi di cui all'articolo 297-quater e al Piano Operativo di Sicurezza, di cui all'art. 89, comma 1, lettera h) del presente decreto, è possibile eseguire un monitoraggio in continuo degli inquinanti ipotizzati presenti, per accertare la natura e la concentrazione dei gas o vapori nocivi o asfissianti, unitamente ad una ventilazione continua dimensionata secondo standard riconosciuti a livello scientifico.

4. Quando si sia accertata la presenza di gas infiammabili o esplosivi, deve provvedersi alla bonifica dell'ambiente mediante idonea ventilazione, dimensionata secondo standard riconosciuti a livello scientifico; deve inoltre vietarsi, anche dopo la bonifica, se siano da temere emanazioni di gas pericolosi, l'uso di apparecchi a fiamma, di corpi incandescenti e di apparecchi ~~comunque suscettibili di provocare fiamme o surriscaldamenti atti ad incendiare il gas~~ non conformi ai requisiti delle Direttive Europee relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.

5. Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 4, i lavoratori devono essere abbinati nell'esecuzione dei lavori, a meno della conclamata presenza all'interno dello spazio confinato durante le attività in programma, di sostanze cancerogene.

6. In tutti i casi di lavori all'interno di spazi confinati deve essere presente almeno un lavoratore attendente addetto alla sorveglianza esterna di cui all'art.297-ter, comma 1, lettera c) del presente decreto.

5 Modifiche all'Allegato IV Punto 3 (3.1, 3.2, 3.3) *(in verde le modifiche introdotte)*

3. Vasche, canalizzazioni, tubazioni, serbatoi, recipienti, silos

3.1. Le tubazioni, le canalizzazioni e i recipienti, quali vasche, serbatoi e simili, in cui debbano entrare lavoratori per operazioni di controllo, riparazione, manutenzione o per altri motivi dipendenti dall'esercizio dell'impianto o dell'apparecchio o del contenitore ed in cui è possibile la presenza di gas o vapori, asfissianti, infiammabili o esplosivi o la carenza di ossigeno o atmosfere potenzialmente esplosive generate da polveri infiammabili in grado di disperdersi in aria o il rischio di inghiottimento in silos o tramogge o di intrappolamento, devono essere provvisti di aperture di accesso aventi dimensioni tali da poter consentire l'agevole recupero di un lavoratore privo di sensi.

3.2.1. Prima di disporre l'entrata di lavoratori nei luoghi di cui al punto precedente, chi sovrintende ai lavori deve assicurarsi che nell'interno non esistano gas o vapori ~~nocivi~~ asfissianti o carenza di ossigeno o condizioni microclimatiche che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, di cui rispettivamente al Titolo IX e al Titolo VIII e deve, qualora vi sia pericolo, disporre efficienti lavaggi, ventilazione o altre misure idonee.

3.2.2. ~~Colui che sovrintende~~ Il preposto deve, inoltre, provvedere a sezionare tutte le alimentazioni ed i relativi collegamenti impiantistici, far chiudere e bloccare le valvole e gli altri dispositivi dei condotti in comunicazione col recipiente, serbatoi, vasche e simili, e a fare intercettare i tratti di tubazione mediante flange cieche o con altri mezzi equivalenti ed a far applicare, sui dispositivi di chiusura o di isolamento, un sistema di blocco con chiave e un avviso con l'indicazione del divieto di manovrarli.

3.2.3. I lavoratori che prestano la loro opera all'interno dei luoghi predetti devono essere assistiti da altro lavoratore attendente, di cui all'art.297-ter, comma 1, lettera c) del presente decreto, situato all'esterno presso l'apertura di accesso.

3.2.3 bis. I lavoratori che devono accedere in silos o tramogge per eseguire le operazioni di controllo, riparazione, manutenzione o per altri motivi dipendenti dall'esercizio dei silos o delle tramogge, devono essere muniti di imbragatura di sicurezza con fune di adeguata lunghezza o altri sistemi adeguati al loro recupero, in base agli esiti della valutazione dei rischi, ed assistiti dal lavoratore attendente, di cui all'art.297-ter, comma 1, lettera c) del presente decreto, situato all'esterno.

3.2.4. Quando la presenza di gas o vapori ~~nocivi~~ asfissianti o la carenza di ossigeno non possa escludersi in modo assoluto ~~e quando l'accesso al fondo dei luoghi predetti è disagiata~~, i lavoratori ~~che vi entrano~~ entranti devono essere muniti di ~~eintura di sicurezza con corda~~ strumentazione necessaria per l'analisi della qualità dell'atmosfera, di imbragatura di sicurezza con fune di adeguata lunghezza e, se necessario, di apparecchi idonei a consentire la normale respirazione, nonché adeguati sistemi di recupero.

3.3. ~~Qualora~~ Nei luoghi di cui al punto 3.1 ~~non possa escludersi la presenza anche di~~ dove sono presenti gas, vapori o polveri infiammabili od esplosivi, oltre alle misure indicate nell'articolo precedente, si devono adottare cautele atte ad evitare il pericolo di incendio o di esplosione, quali la esclusione di fiamme libere, di corpi incandescenti, di attrezzi di materiale ferroso e di calzature con chiodi. Qualora sia necessario l'impiego di lampade, queste devono essere ~~di sicurezza~~ conformi ai requisiti delle Direttive Europee relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.

6 Modifiche al D.P.R. n. 177/2011 (*in verde le modifiche introdotte*)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 2011, n. 177

Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti negli spazi confinati in ~~ambienti sospetti di inquinamento o confinati~~, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti gli articoli 6, comma 8, lettera g), e 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni;

Viste le risultanze delle riunioni della Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tenutesi in data 16 marzo ed in data 7 aprile 2011;

Acquisito il parere della Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 20 aprile 2011;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 2011;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla sezione consultiva per atti normativi nell'adunanza del 23 giugno 2011;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2011;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

1. In attesa della definizione di un complessivo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, come previsto dagli articoli 6, comma 8, lettera g), e 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il presente regolamento disciplina il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi destinati ad operare nel settore degli ~~ambienti sospetti di inquinamento o~~ spazi confinati, quale di seguito individuato.

2. Il presente regolamento si applica ai lavori ~~in ambienti sospetti di inquinamento di cui agli articoli 66 e 121~~ negli spazi confinati così come definiti all'art. 297-ter lett. a) del Titolo XI-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ~~e negli ambienti confinati di cui all'allegato IV, punto 3, del medesimo decreto legislativo.~~

3. Le disposizioni di cui all'articolo 2, ~~comma~~ commi 2 e 3, ~~e 3, commi 1 e 2,~~ operano ~~unicamente~~ in caso di affidamento ~~da parte del datore di lavoro~~ di lavori, servizi e forniture da parte del:

a) datore di lavoro committente all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica, a norma dell'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo;

b) committente, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo.

4. Restano altresì applicabili, limitatamente alle fattispecie di cui al comma 3, fino alla data di entrata in vigore della complessiva disciplina del sistema di qualificazione delle imprese di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e fermi restando i requisiti generali di qualificazione ~~e le procedure di sicurezza~~ di cui ~~agli~~ articoli all'art. 2 e 3, i criteri di verifica della idoneità tecnico-professionale prescritti dall'articolo 26, comma 1, lettera a) e dell'art. 90 comma 9 del medesimo decreto legislativo.

Art. 2 - Qualificazione nel settore degli ~~ambienti sospetti di inquinamento o~~ spazi confinati

1. Qualsiasi attività lavorativa nel settore degli ~~ambienti sospetti di inquinamento o~~ spazi confinati può essere ~~svolta~~ affidata unicamente ~~a~~ imprese o lavoratori autonomi qualificati in ragione del possesso dei seguenti requisiti:

a) integrale applicazione delle vigenti disposizioni in materia di valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e misure di gestione delle emergenze;

- b) integrale e vincolante applicazione anche del comma 2 dell'articolo 21 e dell'articolo 297-novies del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nel caso di imprese familiari e lavoratori autonomi;
- c) presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30 per cento della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ~~ambienti sospetti di inquinamento o~~ spazi confinati, assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali ~~e di appalto~~, a condizione, in questa seconda ipotesi, che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Tale esperienza deve essere necessariamente in possesso dei lavoratori che svolgono le funzioni di preposto;
- d) avvenuta effettuazione di attività di informazione e formazione di tutto il personale, ivi compreso il datore di lavoro ove impiegato per attività lavorative in ~~ambienti sospetti di inquinamento o~~ spazi confinati, specificamente mirato alla conoscenza dei fattori di rischio propri di tali attività, oggetto di verifica di apprendimento e aggiornamento. I contenuti e le modalità della formazione di cui al periodo che precede sono ~~individuati, compatibilmente con le previsioni di cui agli articoli 34 e 37~~ stabiliti, secondo l'articolo 297-sexies, con Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ~~entro e non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le parti sociali;~~
- e) possesso di dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative in ~~ambienti sospetti di inquinamento o~~ spazi confinati e avvenuta effettuazione di attività di addestramento all'uso corretto di tali dispositivi, strumentazione e attrezzature, coerentemente con le previsioni di cui ~~agli articoli 66 e all'art.~~ 121 e all'allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- f) avvenuta effettuazione di attività di addestramento di tutto il personale impiegato per le attività lavorative in ~~ambienti sospetti di inquinamento o~~ spazi confinati, ivi compreso il datore di lavoro, ~~relativamente all'applicazione di procedure di sicurezza coerenti con le previsioni di cui agli articoli 66 e~~ secondo quanto stabiliscono gli articoli 37, commi 4 e 5, e 297-sexies, commi 3, 4 e 10 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, coerentemente con le previsioni di cui all'articolo 121 ~~e dell' all'allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81~~ dello stesso decreto;
- g) rispetto delle vigenti previsioni, ove applicabili, in materia di Documento unico di regolarità contributiva;
- h) integrale applicazione della parte economica e normativa della contrattazione collettiva di settore, compreso il versamento della contribuzione all'eventuale ente bilaterale di riferimento, ove la prestazione sia di tipo retributivo, con riferimento ai contratti e accordi collettivi di settore sottoscritti da organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

2. In relazione alle attività lavorative in ~~ambienti sospetti di inquinamento o~~ spazi confinati non è ammesso il ricorso a subappalti, se non autorizzati espressamente dal datore di lavoro committente, previa verifica della congruità della manodopera la cui previsione dovrà essere esplicitata in sede contrattuale, ~~e certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni.~~ Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche nei riguardi delle imprese o dei lavoratori autonomi ai quali le lavorazioni vengano subappaltate.

3. Le imprese appaltatrici e i lavoratori autonomi operanti in spazi confinati devono essere iscritte ad apposito Albo costituito con Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali.

Art. 3 - Procedure di sicurezza nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati **Esclusione**

1. Prima dell'accesso nei luoghi nei quali devono svolgersi le attività lavorative di cui all'articolo 1, comma 2, tutti i lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice, compreso il datore di lavoro ove impiegato nelle medesime attività, o i lavoratori autonomi devono essere puntualmente e dettagliatamente informati dal datore di lavoro committente sulle caratteristiche dei luoghi in cui sono chiamati ad operare, su tutti i rischi esistenti negli ambienti, ivi compresi quelli derivanti dai precedenti utilizzi degli ambienti di lavoro, e sulle misure di prevenzione e emergenza adottate in relazione alla propria attività. L'attività di cui al precedente periodo va realizzata in un tempo sufficiente e adeguato all'effettivo completamento del trasferimento delle informazioni e, comunque, non inferiore ad un giorno.

2. Il datore di lavoro committente individua un proprio rappresentante, in possesso di adeguate competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro e che abbia comunque svolto le attività di informazione, formazione e addestramento di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c)1 ed f), a conoscenza dei rischi presenti nei luoghi in cui si svolgono le attività lavorative, che vigili in funzione di indirizzo e coordinamento delle attività svolte dai lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice o dai lavoratori autonomi e per limitare il rischio da interferenza di tali lavorazioni con quelle del personale impiegato dal datore di lavoro committente.

3. Durante tutte le fasi delle lavorazioni in ambienti sospetti di inquinamento o confinati deve essere adottata ed efficacemente attuata una procedura di lavoro specificamente diretta a eliminare o, ove impossibile, ridurre al minimo i rischi propri delle attività in ambienti confinati, comprensiva della eventuale fase di soccorso e di coordinamento con il sistema di emergenza del Servizio sanitario nazionale e dei Vigili del Fuoco. Tale procedura potrà corrispondere a una buona prassi, qualora validata dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

1. Il mancato rispetto delle previsioni di cui al presente regolamento, accertate dagli organismi di vigilanza, determina il venir meno della qualificazione necessaria per operare, direttamente o indirettamente, nel settore degli ~~ambienti sospetti di inquinamento e~~ spazi confinati.

Art. 4 - Clausola di invarianza finanziaria

1. Dalla applicazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare